

*Campobasso, 21 aprile 2011*

Spett.le Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Campobasso

Spett.le Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Larino

Spett.le Procura Generale  
presso la Corte d'Appello di Campobasso

Spett.le Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Bari

Spett.le Procura Generale  
presso la Corte d'Appello di Bari

Spett.le Procura Regionale  
della Corte dei Conti del Molise

Spett.le Procura Generale  
della Corte dei Conti di Roma

Egr. Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri  
On. Silvio Berlusconi

Egr. Sig. Ministro dell'Economia  
on. Giulio Tremonti

Egr. Sig. Ministro dell'Agricoltura  
On. Saverio Romano

Delegazione parlamentare molisana

Spett.le Commissione Europea  
Direzione Generale della DG Concorrenza

Spett.le Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato

E p.c. Spett.li organi di informazione

Il Fatto Quotidiano  
Repubblica  
Espresso  
Corriere della Sera  
Redazione Rai REPORT  
Redazione Rai ANNO ZERO  
[www.beppegrillo.it](http://www.beppegrillo.it)  
[www.dagospia.com](http://www.dagospia.com)

**Oggetto: Zuccherificio del Molise spa. Esposto.**

Il sottoscritto Consigliere Regionale del Molise, Massimo Romano, ad integrazione dei propri precedenti esposti<sup>1</sup> e di tutti gli atti istituzionali<sup>2</sup> posti in essere nell'esercizio del proprio mandato istituzionale (e consultabili, unitamente alle registrazioni audio/video delle sedute di Consiglio regionale sul proprio sito internet [www.massimoromano.net](http://www.massimoromano.net)), espone e denuncia quanto segue:

**Premesso**

1. Lo Zuccherificio del Molise spa è una società mista, partecipata da capitali pubblici (Regione Molise - ca. 60% - e Regione Puglia – ca. 3%) e da capitali privati (G&B Investments spa – ca. 40 %);
2. La recente evoluzione societaria e finanziaria della struttura mista, posta in essere dalla Giunta e dal Consiglio regionale, è stata oggetto, oltre che di numerosi atti istituzionali e denunce penali posti in essere dal sottoscritto, anche di un ricorso al Tar Molise promosso da un operatore privato del comparto bieticolo, definito dapprima con ordinanza cautelare sospensiva n. 137/2010, successivamente con sentenza Tar Molise n. 1559/2010 la quale annullando gli atti impugnati<sup>3</sup> ha

---

<sup>1</sup> Elenco degli esposti presentati alle autorità giudiziarie (penale ed erariale) in ordine alla vicenda, tutti reperibili e consultabili sul sito [www.massimoromano.net](http://www.massimoromano.net): nota prot. CD n. 37 del 4 marzo 2010; n. 41 del 8 marzo 2010; n. 42 del 9 marzo 2010; n. 83 del 26 aprile 2010; n. 98 del 13 maggio 2010; n. 118 del 3 giugno 2010; n. 125 del 9 giugno 2010; n. 137 del 22 giugno 2010; n. 207 del 17 dicembre 2010; n. 210 del 22 dicembre 2010.

<sup>2</sup> Elenco dei principali atti istituzionali ufficialmente depositati presso gli uffici competenti, tutti reperibili e consultabili sul sito [www.massimoromano.net](http://www.massimoromano.net): nota prot. CD n. 3 del 28.12.2009; nota prot. CD n. 26 del 29.01.2010; nota prot. CD n. 30 del 18.02.2010; nota prot. CD n. 31 del 23.02.2010 (interrogazione); nota prot. CD n. 37 del 4.03.2010; nota prot. CD n. 38 del 8.03.2010; nota prot. CD n. 41 del 8.03.2010; nota prot. CD n. 42 del 9.03.2010; nota prot. CD n. 69 del 7.04.2010; nota prot. CD n. 70 del 7.04.2010; nota prot. CD n. 83 del 26.04.2010; nota prot. CD n. 98 del 13.05.2010; nota prot. CD n. 101 del 19.5.2010 (mozione); nota prot. CD n. 118 del 3.06.2010; nota prot. CD n. 125 del 8.6.2010; nota prot. CD n. 160 del 21.7.2010; risposta del Direttore Generale del 22.11.2010; nota prot. CD n. 195 del 29.11.2010; nota prot. CD n. 201 del 9 dicembre 2010.

<sup>3</sup> Tar Molise, sent. n. 1559/2010: ““(…) Il ricorso è fondato. Dalla schematica, ma necessariamente articolata, ricostruzione in fatto, è emerso viceversa che, nella vicenda in esame, **la Regione non agito in modo coerente e ragionevole**. Infatti, le motivazioni fornite (**anche alla Commissione europea**) in sede di sottoscrizione del primo aumento di capitale sociale e della concessione dei primi finanziamenti **divergono radicalmente** da quanto poi si è affermato con la delibera impugnata n.94 del 2009. La Regione ha subordinato, tra l'altro, l'acquisizione diretta della partecipazione societaria (ritenuta di interesse pubblico, in considerazione dell'influenza esercitata dallo Zuccherificio sull'economia e sull'occupazione del Molise) alle seguenti modifiche statutarie, poi pienamente realizzate con la delibera assembleare del 16 aprile 2007:

**“la disposizione da parte della Regione, unitamente ad altri eventuali soggetti pubblici già detentori di partecipazioni nella società, della maggioranza dei voti esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie e nelle riunioni del consiglio di amministrazione finalizzate agli atti di straordinaria amministrazione”;**

---

“la facoltà di nomina da parte degli enti pubblici, ai sensi dell’articolo 2449 c.c., anche di comune accordo tra di loro, fino a quattro amministratori sui sette complessivi oltre ad un sindaco effettivo ed uno supplente.

La stessa Regione ha inoltre comunicato alla Commissione europea, per giustificare l’operazione di ricapitalizzazione e di finanziamento, che:

“lo Zuccherificio è un’azienda di provata redditività anche sulla base di una valutazione delle sue prospettive di sviluppo”; “la Regione Molise, dopo aver valutato la solidità economica della società e l’ampiezza delle sue potenzialità, ha deciso di investire in un valido progetto industriale destinato ad essere realizzato da un’azienda di provata redditività”; il socio privato, benché non abbia sottoscritto l’aumento di capitale, ha deciso di rimanere nella società, dimostrando la volontà e la determinazione a proseguire l’attività imprenditoriale;

La Regione Molise, nel sottoscrivere l’aumento di capitale, si sarebbe quindi comportata come un vero e proprio investitore privato operante in regime di mercato (nessun aiuto di stato, pertanto); tanto più se si considera che, a seguito della sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale, la Regione ha aumentato il proprio controllo dell’azienda (che avrebbe un patrimonio totale di ben 74 milioni di euro), “ottenendo importanti modifiche nella governance della impresa che hanno portato alla adozione di un nuovo statuto sociale”. Di lì a due anni, invece, accade che le condizioni economico-finanziarie dello Zuccherificio si manifestano sempre più critiche (tanto da far dubitare, oltre che i soci, anche le altre parti sociali della filiera, dell’utilità di proseguire nell’attività), il socio privato (sul quale la Regione aveva esternato molte aspettative) vende tutte le sue azioni ad altro privato, e, contemporaneamente, con la delibera impugnata, la Regione decide comunque di ricapitalizzare per ulteriori 10 milioni di euro (oltre ad un finanziamento di altri 5) lo Zuccherificio. Al contempo, inoltre, la medesima Regione presta il consenso a deliberare le modifiche statutarie necessarie a consolidare il potere del nuovo socio privato, garantendogli una stabile maggioranza nell’assemblea ordinaria (oltre a modificare in senso più favorevole a questo anche il consiglio di amministrazione), convertendo tutte le proprie azioni in privilegiate. Cioè, questa volta, la Regione si determina, con la delibera impugnata, in modo da contraddire tutte le ragioni che aveva esposto per giustificare la logicità della prima operazione, e cioè la volontà di un intenso controllo sulla gestione, di rafforzare la presenza pubblica nel capitale, la fiducia nella permanenza del privato investitore. Con la delibera impugnata, invece, il nuovo, consistente, investimento viene giustificato, da un lato, con la necessità di non far crollare definitivamente la situazione finanziaria della società e quindi di consolidare la situazione economica della stessa (questo, di per sé, ovviamente, non sarebbe obiettivo da privato investitore), prima di effettuare la exit strategy (rendendo, cioè, a tal fine, economicamente più appetibili e remunerative le proprie azioni); dall’altro, contraddittoriamente, con una non ben specificata esigenza di lasciare maggiore libertà al privato investitore nella gestione della società, che iporrebbe di favorire l’attuale socio privato, al punto di farlo diventare titolare della maggioranza delle azioni ordinarie. Con tutta evidenza, se l’obbiettivo reale era quello di ricapitalizzare e finanziare, per valorizzare le proprie azioni in caso di uscita dalla società (oltre che per ottenere un auspicato benefico effetto annuncio presso il modo bancario, come si rileva dalla relazione Francario), la decisione di trasformare le proprie azioni in privilegiate non è coerente con esso. Come si rileva dalla lettura della stessa relazione del prof. Francario posta a fondamento della delibera impugnata (cfr. pag. 4), “Si suggerisce infine che sia la Regione Molise e non l’Ersam a convertire le proprie azioni in privilegiate, posto che tale ente, in liquidazione, dovrà dismettere le partecipazioni in questione e che la loro caratterizzazione quali azioni ordinarie potrà risultare appetibile anche per interlocutori privati o comunque non istituzionali”. E’ chiaro allora che le azioni privilegiate valgono meno in caso di dismissione, almeno secondo quanto ritiene la Regione Molise. Lo conferma, con le stesse parole della relazione Francario, anche la nota di chiarimenti del 23 luglio 2010 (pag.4), richiesta alla Regione da questo Tribunale, con l’ordinanza n.172 del 2010, proprio al fine verificare se effettivamente le delibere regionali possano dirsi sorrette, oltre che da motivi di investimento comuni ad un operatore privato (e non siano quindi aiuti di stato), da coerenza e logicità intrinseca. Appare, pertanto, illogico ed in contrasto con le precedenti decisioni l’aver disposto, da un lato, l’ulteriore ricapitalizzazione e l’ulteriore finanziamento della società, dall’altro, la trasformazione delle proprie azioni da ordinarie in privilegiate; il tutto nel dichiarato intento di fuoriuscire dalla compagine sociale.

Si evidenzia, infine, che la delibera impugnata appare altresì illegittima per le ragioni già espresse da questo Tribunale con l’ordinanza n.172 del 2010. In particolare, la Giunta regionale appare incompetente a decidere in ordine alle modifiche statutarie poi attuate dalla società Zuccherificio del Molise s.p.a.. Ciò, ai sensi dello statuto regionale (articolo 6), che invece riserva al Consiglio Regionale le deliberazioni in ordine alla partecipazione, tra l’altro, a società ed enti pubblici. E’ evidente che la competenza del Consiglio debba essere riferita a tutti gli atti di disposizione della misura della propria partecipazione, con eccezione della sola gestione dei poteri ad essa ordinariamente afferenti. E’ quindi necessaria la delibera del Consiglio regionale per l’acquisto o la dismissione di nuove azioni, ma anche per la conversione delle medesime da ordinarie in privilegiate (così come è richiesta per la permuta di quelle ordinarie con quelle privilegiate). Ciò premesso, il Collegio rileva un’esorbitanza tra quanto deliberato dalla Giunta regionale, rispetto a quanto affermato nella delibera di Consiglio regionale n.392 del 2009, in cui ci si limita, genericamente, tra l’altro, ad “impegnare il presidente della giunta regionale a porre in essere tutte le azioni finalizzate al mantenimento dell’attività dello zuccherificio di Termoli, anche attraverso eventuali impegni finanziari da parte della Regione Molise”. Tanto più che il Consiglio regionale ha posto a fondamento del proprio atto di indirizzo, tra l’altro, i seguenti presupposti:

confermato tutte le censure già sollevate dal sottoscritto sia in sede consiliare che nelle proprie precedenti denunce già trasmesse agli organi inquirenti;

3. ad oggi, non risulta che la Regione e la società abbiano ottemperato all'ordine del giudice, tanto più che l'amministrazione regionale dopo avere "sanato" (C.R. n. 303/2010) solo ed esclusivamente i profili di incompetenza da cui erano affetti i propri precedenti atti oggetto di impugnazione sembra avere invece reiterato quei vizi sostanziali già censurati dal giudice amministrativo nella citata decisione, adottando e/o confermando atti amministrativi comportanti modificazioni statutarie volti a trasformare un gruppo di minoranza privato (neppure scelto mediante procedure di evidenza pubblica) in un gruppo di controllo gestionale della società: il tutto senza alcun beneficio del socio pubblico, senza alcuna motivazione, in modo illogico e soprattutto con l'utilizzo di rilevanti esborsi, anche indiretti, di denaro pubblico;

4. tali condotte vengono oggi portate alle estreme conseguenza attraverso la **determinazione direttore generale n. 11/2011 (all. 1)** (pubblicata sul BURM n. 11 del 16.04.2011, pg. 1871), la quale ha addirittura disposto "la *"rimodulazione dei 2 mutui<sup>4</sup>, rispettivamente di 5.000.000,00 e 15.000.000, (...) stabilendo che il rimborso avvenga a partire dal 1 luglio 2011, in 30 rate semestrali costanti posticipate, di cui n. 10 di preammortamento e n. 20 di ammortamento ai tassi stabiliti nei suddetti contratti di mutuo; di concedere lo slittamento ad un grado inferiore al primo dei livelli di garanzia ipotecaria che assistono, allo stato, i 2 mutui di cui trattasi"*, (sembrerebbe) senza alcuna comunicazione alla competente commissione europea (non risulta, infatti, che le predette rimodulazioni siano state autorizzate né comunicate alla Commissione Europea<sup>5</sup>);

---

- la proprietà pubblica della maggioranza del capitale sociale, e quindi il controllo pubblico della società;

- l'investimento regionale già effettuato con la ricapitalizzazione del 2007.

La novità e complessità della questione esaminata, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo accoglie, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati per le ragioni indicate in motivazione.**

Spese compensate. **Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.**

<sup>4</sup> Trattasi di mutui disposti mediante deliberazioni di Giunta regionale n. 294.2009 e n. 94.2010, provvedimenti annullati con sentenza Tar Molise n. 1559/2010.

<sup>5</sup> La DGR n. 1031/2010, che prevede, tra l'altro, la rimodulazione dei predetti mutui, (**non ratificata dal Consiglio regionale, con DCR 303/2010) non risulta controfirmata dal dirigente responsabile del servizio politiche comunitarie, né tanto meno prevede la necessaria ed indefettibile previa e/o successiva trasmissione alla Unione**

## Rilevato

5. Che l'attuale socio privato dello Zuccherificio del Molise spa, la G&B Investments spa, risulta subentrato, nella compagine societaria, all'ex socio Tesi, per effetto di una serie di atti e fatti amministrativi posti in essere dalla Giunta regionale, consolidati con Deliberazione di Giunta regionale n. 1126/2009<sup>6</sup>, non soltanto senza alcuna procedura ad evidenza pubblica ma anche e soprattutto senza alcuna benché minima verifica tecnica, economica e finanziaria di talché le sorti della importante struttura viticola saccarifera e delle consistenti risorse pubbliche su di essa convogliate risultano ad oggi, di fatto gestite da un socio che pur titolare di quote di minoranza, ha acquisito, addirittura, il pieno controllo della *governance* della società<sup>7</sup> (in particolare, in seguito all'ingresso, nel capitale della società, del socio G&B, la Giunta Regionale ha posto in essere ulteriori atti deliberativi (DGR n. 94/2010 – annullata per effetto della sentenza Tar Molise n. 1559/2010);

6. trattasi, peraltro di socio non soltanto non scelto mediante procedure ad evidenza pubblica, né altrimenti verificato quanto a requisiti tecnici economici, finanziari ed moralità (così come prescritto per le strutture a compartecipazione pubblica/privata) ma addirittura riconducibile a società anonime estere (in particolare, la G&B Investments spa è interamente controllata da una

---

**Europea.** In generale, per le implicazioni relative ai rapporti con la Commissione Europea, si veda sentenza Tar Molise 1559/2010;

<sup>6</sup> Breve ricostruzione degli atti e dei fatti connessi all'ingresso del nuovo socio privato: con DGR n. 1126/2009, gli azionisti pubblici dello Zuccherificio del Molise spa (Giunta regionale ed ex Ersam – in liquidazione, commissariato da anni nella persona del prof. Ventresca Antonio, addetto alla segreteria del Presidente della Giunta regionale) rinunziano all'esercizio (previsto e disciplinato dallo Statuto sociale) del diritto di prelazione sulle quote poste in vendita dall'ex socio privato (sig. Tesi), pur in assenza di qualsivoglia presupposto e addirittura in modo del tutto incoerente rispetto alla scelta, compiuta solo pochi mesi prima (con DGR 699/2007) di acquisirne il 37% pagando **euro 1 per ogni azione e ben 9,5 euro per ciascuna di esse a titolo di sopraprezzo azioni**, così consentendo l'acquisto delle quote dell'ex socio privato, **al costo di euro 1 e senza alcun sopraprezzo**, alla G&B Investments spa (all'epoca dei fatti amministrata dal sig. Deni Romano, ventiduenne isernino), e dunque consentendo il consolidarsi di quanto concordato, in data anteriore alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, presso la sede dell'Università degli studi del Molise, tra parte acquirente, parte venditrice e rappresentanti degli azionisti pubblici, nelle persone dell'Assessore regionale alla Programmazione Gianfranco Vitagliano e del Ventresca Antonio commissario Ersam addetto alla segreteria del presidente Iorio, presente agli incontri, come risulta dagli atti allegati alla DGR 1126/2009.

<sup>7</sup> Con DGR n. 94/2010, la Giunta regionale, sulla base di un parere reso dall'avv. Prof. Lucio Francario, incaricato con DGR n. 52/2010, ha delegato la governance dell'azienda al privato (2 componenti del CdA di designazione di parte privata e soltanto uno, con funzione di Presidente, di nomina pubblica), (pur preservando la maggioranza dei componenti del collegio sindacale), determinando altresì, a mezzo di un complesso meccanismo societario di scissione delle azioni in "ordinarie" e "privilegiate", l'attribuzione allo stesso privato della maggioranza delle quote nell'assemblea ordinaria.

società anonima, la PFP International SA Lussemburgo, avente sede in Lussemburgo<sup>8</sup>, riconducibile, come risulta dalla stampa locale e dai verbali dell'assemblea, all'ex patron della GTR Group di Monteroduni, di seguito fallita, del sig. Remo Perna;

8. trattasi, inoltre di socio già noto alla Regione Molise per pregresse vicende "anomale" (la stessa società G&B è socia della Regione Molise, per il tramite della Fin Molise spa, all'interno della IFIM spa, in esito ad un percorso societario alquanto anomalo<sup>9</sup> che ha già comportato consistenti esborsi ed altrettanti consistenti dispersioni di pubblico danaro (circa cinque miliardi

---

<sup>8</sup> La G&B Investments spa è controllata da società anonime aventi sede, dapprima a Cipro (GB management Cyprus Limited - Nicosia, Cipro), successivamente in Lussemburgo (PFP International SA Lussemburgo).

<sup>9</sup> Sui rapporti tra Giunta Regionale, GTR Group, HDM, Ifim: Verbale del Consiglio di Amministrazione della Finmolise del 21 dicembre 2001, pochi giorni dopo le elezioni regionali del novembre 2001: "...E., presente, altresì, il Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Iorio, che aveva manifestato al Presidente Carlomagno, interesse a presenziare ai lavori, dovendosi trattare dell'argomento relativo richiesta di intervento finanziario da parte della società HDM spa, affittuaria dei beni aziendali della GTR spa", società che era stata costituita solo il giorno 13.11.2001, ovvero solo un mese prima del citato consiglio di amministrazione e solo sei giorni dopo la vittoria elettorale del neo presidente Iorio; con tale atto si autorizzava la Finmolise, pur a fronte del contrario parere dei funzionari Fin Molise incaricati dell'istruttoria tecnica (verbale Cda n.27/2001: "...il business plan ha formato oggetto di esame da parte dell'istruttore dott. Palladino, anch'egli presente in sala, il quale ha svolto delle considerazioni, che il consiglio in sede di dibattito non ha condiviso"), di elargire la somma a titolo di mutuo ipotecario di euro 2,5 Milioni in favore di HDM spa ex gestione speciale di cui agli artt. 5 e 9 l.r. 16/2000 pur in assenza di deliberato giuntale e consiliare a ciò necessario (verbale Cda n.27/2001: "...si conviene che la richiesta HDM spa possa essere accolta utilizzando temporaneamente i fondi della gestione ordinaria...ma subordinandone, comunque, l'attuazione alla ricezione da parte della FinMolise di una lettera dell'azionista regione, di impegno a trasmettere una delibera con la quale la Giunta Regionale prende atto che la FinMolise ha deliberato che l'intervento viene attuato solo temporaneamente in gestione ordinaria e che lo stesso deve essere, a seguito della delibera giuntale, trasferito alla gestione speciale ex art.5 della L.R. 16/2000..." - lettera prot.n.22061 del 31.12.2001 a firma del Presidente neo eletto Iorio che formalizza, coma da accordi con il CDA di Finmolise, l'impegno della giunta - ovvero del presidente stesso - a deliberare in tal senso, come di seguito avvenuto con DGR n.240 del 13 febbraio 2002). Tale scelta veniva effettuata con l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale di Finmolise Umberto Vaccarella (già Presidente del Collegio Sindacale della società Zuccherificio del Molise spa, che nel citato verbale n.27/2001 sostiene: "Interviene il Presidente del Collegio Sindacale Vaccarella che ribadisce come l'iniziativa di cui trattasi ha una valenza socio-economica tale da giustificare il passaggio da intervento di gestione ordinaria a intervento in gestione speciale...per cui a nome dell'intero Collegio è favorevole alle determinazioni assunte dal consiglio con la condivisione del Presidente della Giunta Regionale. Si Associa il Direttore"). In tal modo venivano sottratte consistenti risorse alla gestione ordinaria o meglio al fondo di rotazione destinato al salvataggio di altre imprese produttive (testualmente, Presidente Iorio, nota del 31.12.2001: "...la Finanziaria attingerà le relative risorse pari a 5 miliardi dai fondi accreditati con DGR n.926/2001 da considerare pertanto destinati appositamente a tale scopo" e ciò peraltro non solo in assenza di delibera di Giunta Regionale, solo successivamente adottata, ma in assenza di delibera del Consiglio Regionale, ovvero violando i poteri di programmazione economica e di bilancio riconosciuti al consiglio dal vigente statuto - art.6), il tutto al fine di finanziare una società costituita solo pochi giorni prima (HDM spa, con amministratore unico, Perna Arianna, figlia di Perna Remo e socio di GB Management), di seguito fallita e ciò approfittando della circostanza oltremodo nota delle difficoltà finanziarie ed economiche in cui versavano le centinaia di lavoratori, dipendenti ed autonomi, collegati alla GTR spa, per la carenza di liquidità di quest'ultima) difficoltà al cui superamento la concessione di tali consistenti contributi avrebbero dovuto essere destinati al solo fine di garantire una ripresa delle attività produttive della GTR spa (verbale del Cda della Finmolise n.27/2001: "...il progetto imprenditoriale si basa su alcune direttrici come.... acquisizione di licenze...rilievo in fitto dell'intero stabilimento...successivo ampliamento della base sociale...attingimento della mano d'opera attualmente in CIGS - cassa integrazione guadagni straordinaria - dalla società GTR") anch'essa di seguito invece fallita ovvero addirittura mai partita confermando in tal modo i pareri degli istruttori della FinMolise spa disattesi dalla governance politica regionale e da quella gestionale della Fin Molise. L'acquisto delle quote dell'ex socio privato, ing. Tesi, da parte della G&B Investments spa, avviene, peraltro, mediante rilascio di garanzia fideiussoria proprio da parte della IFIM spa, come risulta dal contratto di compravendita.

di lire già concessi alla HDM per il recupero del settore tessile), a discapito del tessuto produttivo ed occupazione regionale (la stessa Ifim, come detto partecipata proprio dalla Regione Molise<sup>10</sup>, per il tramite della Fin Molise spa, risulterebbe, dagli atti della compravendita, fideiussore della G&B nell'acquisto delle quote dal sig. Tesi;

9. Oltretutto, risulterebbe che la stessa G&B sarebbe in affari con la società San Giuliano Snack, il cui titolare sarebbe stato arrestato nell'ambito dell'operazione giudiziaria denominata "Dirty Money" con l'accusa di riciclaggio (**all. 2**);

10. a fronte di quanto sopra e del fatto che la Regione Molise ha già investito, a vario titolo, all'interno della società, negli ultimi due anni, la somma di circa 50 Milioni di euro di fondi pubblici<sup>11</sup>, dando fiducia ad un partner privato "scelto" secondo le discutibili procedure di cui sopra, i lavoratori e tutti gli operatori (bieticoltori, trasportatori ecc.) non percepiscono ovvero percepiscono con inspiegabile ritardo quanto loro dovuto (stipendi, contributi ecc.);

11. a ciò aggiungasi che, con **DGR n. 1031 del 1.12.2010**, concernente "*Zuccherificio del Molise spa. Provvedimenti*", la Giunta Regionale ha stabilito di:

a. essere autorizzata all'approvazione della **riduzione** del capitale sociale (al di sotto del minimo consentito dalla legge) ed il **contemporaneo aumento** dello stesso ad euro 7.000.000,00 e comunque nei limiti di euro 10 Milioni, autorizzando il direttore generale a versare la somma necessaria in relazione al capitale sottoscritto, **senza che risulti la consistenza delle perdite, né le ragioni che hanno determinato l'abbattimento del capitale sociale al di sotto del minimo legale, né a quale anno siano imputabili le predette perdite;**

---

<sup>10</sup> La compartecipazione della Regione, tramite Fin Molise, al capitale della Ifim spa (**a sua volta partecipata proprio dalla G&B Investments spa, da altra società anonima la SOIM SA Lussemburgo**), avviene per effetto della conversione in azioni del mutuo ipotecario di euro 2,6 Milioni, a suo tempo conferito alla HDM spa, di seguito anch'essa fallita, per il fallimento della GTR group, che dovevano servire al salvataggio aziendale e dell'occupazione. Inoltre, **sembrerebbe che la società Ifim intrattenga o abbia intrattenuto rapporti con il governo della Mauritania**, come risulta anche dalla documentazione video trasmessa sulle emittenti televisive locali, alla presenza proprio de sig. Remo Perna.

<sup>11</sup> Ad oggi, la Regione Molise ha investito nell'industria saccarifera circa 53 milioni di euro, ed in particolare Euro 15.959.947,50 con **DGR n.699 del 20 giugno 2007** (e conseguente Determina Dirigenziale n.37 del 29 giugno 2007, a titolo di aumento capitale e sovrapprezzo azioni); Euro 15.000.000,00, con **DGR n.294 del 26 marzo 2009** a titolo di prestito; Euro 15.000.000,00, con **DGR n. 94 del 16 febbraio 2010**, di cui 5.000.000,00 in conto prestito ed Euro 10.000.000,00 in conto futuro aumento di capitale; Euro 8.000.000,00 con **DGR n.121 del 26 febbraio 2010** a titolo di *patronage* in favore di Unicredit Corporate Banking; si veda anche **DGR n. 1031/2010**.

**b.** a rimodulare il rimborso dei finanziamenti accordati in favore dello Zuccherificio **con ammortamento a 10 anni, e preammortamento di anni 5**, a far data dal 1.7.2011, concedendo altresì lo **slittamento delle garanzie reali** ad un grado successivo al primo;

**c. ratificare** tutte le azioni poste in essere dalla Giunta regionale con le DGR nn. 294/2009 e 94/2010;

**12.** circostanza oltremodo sintomatica è rappresentata dal documento trasmesso ai consiglieri regionali (anche nel bilancio dello Zuccherificio allegato al Conto Consuntivo della Regione Molise) ove si apprende che l'amministratore delegato della società Zuccherificio già nel **giugno 2010** avrebbe richiesto al socio pubblico la predetta rimodulazione del rimborso dei finanziamenti specificando che tale condizione rappresentava **“un impegno assunto dal socio pubblico in sede di trattativa del nuovo assetto societario”** ovviamente assunto, non si sa bene da chi, al di fuori di qualsiasi mandato politico istituzionale, dunque a titolo esclusivamente privato;

**13.** circostanza oltremodo inquietante è che, da fonti giornalistiche, risulterebbe che, in data 28 marzo 2011, l'assemblea dei soci dello Zuccherificio avrebbe valutato di deliberare la stipula di un contratto con la società Fri-el Biogas Holding srl, nonché di costituire ulteriori società (agricola e commerciale-logistica), valutandone atti costitutivi e eventuale cessioni di rami d'azienda, e che, con riferimento ai rapporti (che si chiede di accertare in quanto si ignora l'esito delle predette valutazioni), da una rapida ricerca su internet emergerebbe che la stessa società Fri-EL sarebbe coinvolta (sebbene sembrerebbe che i titolari, Gostner, non sarebbero stati neppure indagati) nella nota inchiesta giudiziaria denominata “P3”, condotta dalla Procura di Roma, dalla quale sarebbero emersi rapporti penalmente rilevanti tra il sen. Marcello Dell'Utri, il sen. Denis Verdini, Flavio Carboni e lo stesso Gostner (per quanto, si ripete, sembrerebbe neppure indagato), titolare della Fri-EL (**all. 3**);

**14.** oltremodo sintomatiche le differenti scelte (diametralmente opposte) adottate dalla stessa Giunta regionale, con DGR n. 1132 del 31 dicembre 2010, in materia di dismissione, scelte per

le quali oltre ribadirsi l'obbligo dell'evidenza pubblica la Giunta ha anche espressamente ritenuto di evitare ogni forma di accelerazione a tale processo di privatizzazione al fine di evitare cessioni sottocosto in favore di privati con conseguente danno erariale;

#### **Considerato ancora**

- che nel CDA del 30 marzo 2011, il Presidente dello Zuccherificio avrebbe indirizzato una nota di sollecito al socio privato G&B Investments spa chiedendo *di provvedere al versamento immediato della somma di euro 1,97 di competenza*, dal che emergerebbero dubbi sulla effettiva compartecipazione finanziaria del socio privato, che in ogni caso di chiede di verificare;
- che da fonti giornalistiche si apprende che la società Zuccherificio intratterrebbe rapporti commerciali con la società D&D di Marigliano (Napoli), a cui sarebbero stati venduti consistenti quantitativi di zucchero (trasportati sembrerebbe dagli automezzi della ditta Caturano), sebbene non risulti allo scrivente la modalità di scelta della stessa D&D (ossia se sia avvenuta in esito a regolare procedura ovvero a trattativa privata), né risulti la effettiva corrispondenza/congruità tra il costo di vendita praticato dallo Zuccherificio alla D&D e quello finale applicato da quest'ultima al consumatore finale;

#### **Considerato**

- che, pur a fronte delle predette anomalie, e pur a fronte dei consistenti finanziamenti pubblici, ad oggi sembrerebbero permanere (e addirittura acuirsi) i problemi connessi alla gestione dell'azienda, con particolare riferimento all'indotto economico ed occupazionale che ruota attorno al settore bieticolo-saccarifero, al punto che si sono svolte numerose iniziative di protesta da parte dei lavoratori e degli operatori dell'indotto per rivendicare il diritto alla percezione degli stipendi e delle altri crediti, al punto che lo stesso pagamento delle retribuzioni ai dipendenti sarebbe avvenuto con numerosi giorni di ritardo per il mese di aprile;

- che pur a fronte dei predetti ritardi nei pagamenti, risulterebbe che proprio in questi giorni la stessa società starebbe procedendo a numerose nuove assunzioni (circa 30 unità, si apprende da fonti giornalistiche) mediante una cooperativa avente sede nella provincia di Isernia;

#### **Considerato infine**

**- che le predette vicende sono state già da oltre un anno portate all'attenzione delle competenti autorità giudiziarie penali ed erariali e che, si ripete, nonostante la decisione esecutiva del giudice amministrativo, sia la regione che la società (privati inclusi) continuano ad operare *tamquam non esset*, con ogni rischio erariale e socio-occupazionale;**

#### **CHIEDE**

Che le SS.LL. vogliano accertare se dai fatti descritti si ravvisino fattispecie rilevanti a livello penale e/o erariale, con particolare riferimento:

1. ai rapporti commerciali e/o contrattuali tra lo Zuccherificio del Molise spa e la società Fri-EL, anche in relazione alle notizie giornalistiche che hanno riferito di un coinvolgimento dei titolari di quest'ultima (Gostner) con diverse persone coinvolte ed indagate nell'inchiesta giudiziaria denominata P3, nonché con riferimento alle modalità di scelta del contraente (se cioè sia avvenuta in esito a procedura pubblica ovvero a trattativa privata);
2. rapporti commerciali (circostanza che si chiede di verificare) tra Zuccherificio del Molise spa con la società D&D srl di Marigliano – Napoli, anche con riferimento alle modalità di scelta della stessa, dei partner dell'indotto (trasportatori) e ai conseguenti rapporti creditori/debitori relativi alla corresponsione dei corrispettivi per la vendita dello zucchero;
3. il rispetto, anche alla luce della decisione del giudice amministrativo, delle comunicazioni agli organi comunitari con particolare riguardo alla rimodulazione dei finanziamenti concessi;
4. la violazione e/o elusione della decisione del giudice amministrativo con particolare riguardo alle modificazioni statutarie apportate (al fine di conferire alla minoranza privata poteri di maggioranza in sede assembleare ordinaria senza alcuna congrua

- motivazione/beneficio del socio pubblico) ed a fronte di una pronuncia cautelare del giudice amministrativo di seguito confermata in sede di merito;
5. la eventuale (che si chiede di verificare) costituzione di ulteriori società miste partecipate dallo Zuccherificio, sembrerebbe al di fuori di regolari procedure e di qualsivoglia mandato istituzionale, ed in ogni caso probabilmente in spregio delle disposizioni legislative che vietano di costituire nuove società partecipate da enti pubblici;
  6. il rispetto, da parte dell'azienda, dei termini per la restituzione dei prestiti concessi dall'azionista pubblico;
  7. chi abbia assunto, per conto della regione, l'impegno a rimodulare le condizioni di restituzione del prestito "in sede di trattativa sul nuovo assetto societario";
  8. se il socio privato abbia ottemperato a quanto previsto, in termini di aumento di capitale, nella DGR n. 1031/2010;
  9. le assunzioni disposte, a far data dall'ingresso del nuovo socio, all'interno dello stabilimento, anche in ruoli amministrativi e/o di segreteria e/o del settore della comunicazione e/o del settore commerciale, nonché gli altri rapporti di consulenza, anche legale, nonché tutte le ulteriori assunzioni, deliberati dalla società.

**Massimo ROMANO**

